



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 981

DETERMINAZIONE

del 24 dicembre 2025

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA' BEILA – CUP C95B22000030001: DETERMINA A CONTRARRE E PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO , Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 72-7370 del 31 luglio 2023, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni per l'Avviso pubblico per gli anni 2023/2025, per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per il finanziamento di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo in coerenza con la D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021;
- l'Amministrazione comunale in data 25/09/2023 – numero domanda 187515 – ha presentato la proposta progettuale per la realizzazione dell'intervento “*Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila*” – CUP C95B22000030001 – comportante una spesa complessiva di € 900.000,00 come da progetto di fattibilità tecnica economica approvato con deliberazione n. 55 del 24 marzo 2022 della Giunta Comunale;
- con Determinazione dirigenziale n. 517 del 22 dicembre 2023 della Regione Piemonte è stata approvata la graduatoria finale dell'avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale;
- il CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) con delibera n. 27 del 23 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 183 del 6 agosto 2024, assegna, tra l'altro, risorse per il finanziamento della linea d'azione avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli Accordi di programma per un importo di risorse statali FSC 2021-2027 pari a € 31.749.287,56, di cui 24 milioni già destinati dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023;

- con deliberazione n. 17-184/2024 del 20 settembre 2024, la Giunta Regionale ha disposto di confermare i 24 milioni di € già destinati dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023 e, al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria e proporre a finanziamento tutti i progetti che hanno conseguito un punteggio maggiore di 50 punti, ha integrato le risorse con ulteriori € 2.377.400,00;
- con deliberazione n. 18-494 del 6 dicembre 2024 della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 267/2000 ed in attuazione della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023, è stato approvato lo schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio delle valli cuneesi – Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 21/27 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”, da sottoscriversi tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Bagnolo Piemonte, Boves, Castelletto Stura, Entracque, Frabosa Sottana, Lagnasco, Mombasiglio, Mondovì e Morozzo;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 241 del 21 dicembre 2024 della Giunta Comunale è stato approvato lo schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio delle valli cuneesi – Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 21/27 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte” che prevede per il Comune di Mondovì l’intervento “*Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila*”;
- l’accordo di programma prevede un finanziamento di € 805.608,92 per il Comune di Mondovì per l’attuazione del progetto sopra indicato;
- in data 22 gennaio 2025 il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto con firma digitale tra le parti;
- con decreto n. 13 del 4 febbraio 2025 del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 34 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato l’Accordo di Programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio delle valli cuneesi – Avviso pubblico, anni 2023-2025 – Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte” con i Comuni di Bagnolo Piemonte, Boves, Castelletto Stura, Entracque, Frabosa Sottana, Lagnasco, Mombasiglio, Mondovì e Morozzo sottoscritto in data 22 gennaio 2025 con validità fino al 30 giugno 2028, come da comunicazione della Regione Piemonte acquisita al prot. n. 007361 del 20 febbraio 2025;

Atteso che:

- l’intervento “*Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila*” è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/2024 per un importo complessivo di € 900.000,00;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è C95B22000030001;
- la progettazione generale architettonico-edilizia è stata svolta internamente dal personale del Dipartimento Lavori Pubblici;
- con determinazione n. 213 del 07/04/2025 è stato affidato il servizio di redazione studio geologico geotecnico-sismico del terreno allo studio professionale dott. geol. Andrea Scalbi di Cambiano (TO);

- con determinazione n. 300 del 09/05/2025 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione operativa degli impianti termomeccanici, elettrici e fotovoltaico allo studio professionale ing. Giuseppe Ferrero di Cuneo;
- con determinazione n. 307 del 13/05/2025 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione operativa delle strutture allo studio professionale Russo Ingegneria S.r.l. di Collegno (TO);
- il Responsabile Unico di Progetto è l'ing. Francesco Mazza, nominato con provvedimento prot.n. 0026208 del 17/06/2025, di seguito anche RUP;
- il sottoscritto, in qualità di Dirigente e RUP, ha dichiarato l'assenza di incompatibilità e conflitto di interesse con provvedimento prot. n. 44380 del 15/10/2025;

Dato atto che durante lo sviluppo del progetto esecutivo, per i necessari adeguamenti prezzi intervenuti dal 2022 e per aggiornamenti alle normative tecniche intervenute, l'importo del progetto è aumentato a complessivi € 1.300.000,00;

Richiamata la deliberazione n. 26 del 29/09/2025 del Consiglio Comunale con la quale si è provveduto all'integrazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2025/2027, nonché all'aggiornamento del Programma dei lavori pubblici 2025/2027, annualità 2026, prevedendo la copertura della maggiore spesa di € 400.000,00 mediante fondi propri;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 32 del 10/11/2025 del Consiglio Comunale si è provveduto a ridurre la quota di fondi propri per il cofinanziamento dell'intervento “*Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila*”, inserendo la previsione relativa all'accensione di un finanziamento con totale abbattimento degli interessi, per un importo di € 200.000, con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) nell'ambito del bando “Tasso zero Sport Missione Comune 2025”;
- con deliberazione n. 262 del 15/11/2025 la Giunta Comunale ha approvato apposita variazione del bilancio 2025/2027, con conseguente variazione del Programma dei lavori pubblici 2025/2027, con la quale si è provveduto a stanziare l'intero intervento nell'annualità 2025;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 19/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “*Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila*”, redatto dal personale del Dipartimento Lavori Pubblici quali progettisti opere architettoniche, dall'ing. Giuseppe Russo progettista strutturale e dall'ing. Giuseppe Ferrero progettista impiantistico, comportante una spesa complessiva di € 1.300.000,00 di cui € 1.022.527,20 per lavori, che presenta il seguente Quadro Tecnico economico:

Descrizione	PARZIALI	TOTALI
LAVORI IN APPALTO:		1.022.527,20
Lavori	995.060,71	
di cui manodopera € 343.407,50		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	27.466,49	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		277.472,80
Lavori in economia e completamento esclusi d'appalto	15.281,40	
Indagini, accertamenti, rilievi, analisi, verifiche	3.000,00	
Allacciamenti ai pubblici esercizi	5.000,00	
Imprevisti e adeguamento prezzi ex art. 60 del Codice	50.000,00	
Spese tecniche interne - incentivi ex art. 45 del Codice	20.450,54	
Spese tecniche esterne, consulenze, collaudi	65.000,00	
Spese per pubblicità e gara d'appalto (ANAC)	660,00	
I.V.A.	118.080,86	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		1.300.000,00

Accertato che:

- la spesa complessiva di € 1.300.000,00 è così finanziata:
 - € 805.608,92 con contributo regionale a valere sull'Accordo di Programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio delle valli cuneesi – Avviso pubblico, anni 2023-2025 – Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte" approvato con decreto n. 13 del 4 febbraio 2025 del Presidente della Giunta Regionale stanziato al capitolo di uscita 2286/10 ed al capitolo di entrata 707/0 del bilancio corrente;
 - € 200.000,00 con l'accensione di un finanziamento con totale abbattimento degli interessi, con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) nell'ambito del bando "Tasso zero Sport Missione Comune 2025" stanziato al capitolo di uscita 2286/8 ed al cap. di entrata 801/1 del bilancio corrente;
 - € 100.000,00 con fondi comunali stanziati al capitolo di uscita 2286/3;
 - € 94.391,08 con fondi comunali stanziati al capitolo di uscita 2286/13;
 - € 100.000,00 con fondi comunali stanziati al capitolo di uscita 2286/15;
- in relazione al disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, per l'avvio della procedura in oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le regole di finanza pubblica;
- per i lavori in argomento, in seguito all'attività istruttoria preventiva svolta, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, D.lgs. 36/2023 e s.m.i., (di seguito anche "Codice") è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di seguito anche Codice, l'appalto, peraltro già accessibile per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, aggiudicabili separatamente, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio di risultato di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 36/2023 e smi;

Dato atto che il Direttore dei Lavori è il geom. Cristian Tomasiello, dipendente del Comune di Mondovì - Dipartimento Lavori Pubblici, nominato con provvedimento prot. 51953 del 04/12/2025;

Vista la determinazione n. 916 del 16/12/2025 con la quale si è assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. con sede in Roma, alla Via G. Vico 5, un mutuo passivo di € 200.000,00;

Visto il contratto di mutuo stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. in data 23/12/2025;

Preso atto che l'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di € e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, mediante una procedura negoziata senza bando salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Dato atto che il RUP, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori economici, intende avvalersi della possibilità dettata dalla norma sopra richiamata e pertanto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice;

Preso atto che ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, sono previste le seguenti specifiche condizioni per l'esecuzione del lavoro:

- l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore edili e affini, individuato nel CCNL F012, nonché l'obbligo di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto;
- l'applicazione dei C.A.M. (criteri ambientali minimi) utili al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
- il rispetto dei principi di responsabilità sociale e l'assunzione degli impegni di cui al DM 6 giugno 2012;
- la previsione di clausole volte alla realizzazione delle pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, mediante specifici requisiti di partecipazione ed esecuzione specificatamente indicati nel Disciplinare di gara;

Considerati gli adempimenti previsti in materia di parità di genere e di assunzione di giovani, di cui all'articolo 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice, si specifica che:

- per quanto attiene alla quota di genere: in considerazione della peculiarità del settore di riferimento dell'appalto in oggetto, constatata la tipologia e l'entità dei lavori e la quantità di personale previsto da progetto per l'esecuzione del contratto, si ritiene non applicabile in fase esecutiva il soddisfacimento della prevista quota di genere nelle nuove assunzioni. Nel settore in oggetto infatti, il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT, sulla base delle rilevazioni sulle forze di lavoro per l'anno 2023, si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati: nel settore delle Costruzioni

risulta corrispondente al 9% (con un tasso di disparità corrispondente all'81,9) e, con riferimento alle specifiche professioni e mansioni del comparto, si attesta al 2,4% per artigiani e operai specializzati mentre, per le mansioni di architetti e professioni assimilate, si attesta al 20,2%. Sulla base degli elementi oggettivi rilevati, si ravvisa pertanto che il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni di genere femminile, nel contesto dell'attività dell'appalto in argomento, risulta in contrasto con gli obiettivi di conseguimento della commessa e, di fatto, inapplicabile al contratto in oggetto in ossequio ai principi di risultato, di efficienza, di economicità e di qualità dei lavori in appalto nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, consentendo, per la procedura in oggetto, il ricorso alla deroga ex articolo 1 comma 7 dell'Allegato II.3 al Codice, con riferimento all'intera quota prevista a garanzia dell'occupazione femminile;

- per quanto attiene alla quota generazionale è obbligo assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile;

Dato atto che:

- gli operatori economici, oltre alla adeguata qualificazione di cui all'art. 100 del Codice, dovranno essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (c.d. Patente a punti), fatto salvo il comma 15 della norma medesima, ovvero, ai sensi comma 2 della norma, della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio della patente a punti presso il portale INL dedicato;
- in conformità alle previsioni dell'articolo 119 del Codice per le prestazioni relative alla categoria prevalente (OG1 – Lavori edili), l'eventuale subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo relativo alla prestazione principale e, in ogni caso, le lavorazioni eventualmente subappaltate, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere volte a tutelare i lavoratori impiegati e la sicurezza degli stessi.

Considerato che, ai fini delle garanzie per la partecipazione alla gara e definitive:

- ai sensi dell'art. 106 del Codice è richiesta la garanzia provvisoria nella misura del 2% del valore complessivo della procedura, emessa con le modalità e le eventuali riduzioni previste dalla norma medesima;
- ai sensi dell'art. 117 del Codice l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le maggiorazioni previste dal comma 2 ed emessa con le modalità e le eventuali riduzioni previste dalla norma medesima;
- gli obblighi assicurativi dell'aggiudicatario, di cui all'art. 117 co.10 del Codice, sono disciplinati dal Capitolato speciale d'appalto;

Visto l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto quindi, data la possibilità dettata dall'art. 50 co.1 lett. d) del Codice, di procedere ad una procedura aperta per l'affidamento dei lavori in parola ai sensi degli artt. 70 e 71 del

Codice con il criterio del minor prezzo, mediante ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale in uso da parte dell'ente "Appalti&Contratti" di Maggioli S.p.A., ai sensi degli articoli 62, 63, 50 e 225 del Codice;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che:

- a) il fine che si intende perseguire è la realizzazione di un nuovo edificio dedicato a palestra, spogliatoi e servizi per atleti, pubblico e ufficiali-giudici di gare, magazzino attrezzature e spazio bar, al fine di soddisfare le normative sportive e tecniche necessarie per il livello agonistico dell'impianto sportivo in località Beila;
- b) il contratto avrà per oggetto le lavorazioni di cui al precedente punto e sarà stipulato a corpo, in relazione alle caratteristiche dimensionali, specifiche e prestazionali dell'opera le quali risultano essere chiare e standardizzabili, con misure definite in modo preciso negli elaborati progettuali, nonché perfezionato mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e del Regolamento dei contratti comunale;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante una procedura aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., con richiesta di offerta pubblicata sulla PAD Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A. rivolta agli operatori individuati secondo quanto sopra riportato, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ex art. 54 comma 1 del Codice. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, è individuato, quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice;

Richiamato il parere di precontenzioso espresso dall'ANAC con deliberazione n. 528/2023, inerente all'assoggettabilità a ribasso di gara del costo della Manodopera;

Riconosciuta la necessità di dare inizio alla procedura di aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Tenuto conto che il Comune di Mondovì, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come si evince dall'elenco pubblicato sul profilo ANAC, è Stazione Appaltante qualificata in relazione a progettazione e affidamento di lavori in livello L1 e di servizi e forniture in livello SF1, ovvero senza limite di importo in quanto soddisfa i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Atteso che la procedura di gara, ai sensi del Regolamento comunale per il funzionamento dell'Ufficio Gare e Appalti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 16/09/2023, sarà espletata dall'Ufficio Gare e Appalti;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dell'Ufficio Gare e Appalti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati, che affidano al Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici la gestione dell'intervento in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Visti gli artt. 31, 54 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. **Di procedere**, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento dei lavori di *"Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila"*, comportante una spesa complessiva di € 1.300.000,00 di cui €

1.022.527,20 per lavori, come da progetto esecutivo approvato con Deliberazione G.C. n. 268 del 19/11/2025.

2. **Di approvare**, nei termini indicati in premessa, la determina a contrattare ex art. 192 D.lgs. 267/00.
3. **Di indire** per l'affidamento dei lavori in oggetto, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ex art. 54 comma 1 del Codice, per un importo a base di gara pari a € 1.022.527,20 oltre IVA ai sensi di legge, suddiviso nei seguenti importi:
 - Lavori: € 995.060,71
compreso costo della manodopera € 343.407,50
 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 27.466,49
4. **Di dare atto** che:
 - ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del Codice, è individuato, quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice;
 - ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, sono previste le specifiche condizioni riportate in premessa: applicazione CCNL, Criteri Ambientali Minimi, DM 6 giugno 2012 e clausole volte alla realizzazione delle pari opportunità generazionali e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate;
 - per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 36/2023, ai sensi dell'articolo 50 comma 6 del Codice, si potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula.
5. **Di prendere atto** che:
 - il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è l'ing. Francesco Mazza, Dirigente del Dipartimento scrivente, in possesso dei requisiti e delle competenze professionali adeguate;
 - con nota Prot. 51953/2025 è stato nominato il Direttore dei Lavori nella persona del geom. Cristian Tomasiello, dipendente del Comune di Mondovì presso il Dipartimento Lavori Pubblici;
6. **Di dare atto** che ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024:
 - è stata resa, da parte del Responsabile Unico del Progetto, la dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interesse, anche potenziale, con la procedura di gara in oggetto;

- il sottoscritto Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici dichiara, nei propri confronti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con la procedura di gara in oggetto;
 - il sottoscritto Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici dichiara altresì che in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura.
7. **Di accertare** il contributo regionale di € 805.608,92 sul cap. 707/0 del bilancio corrente (Piano Finanziario livello V E. 4.02.01.02.001).
8. **Di accertare** il mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. sul cap. 801/1 del bilancio corrente (Piano Finanziario livello V E. 6.03.01.04.999).
9. **Di impegnare** la somma di € 660,00 quale contributo dovuto all'ANAC dalla stazione appaltante per l'indizione della procedura in parola, al capitolo 2286/13 del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025, imputata al Quadro Economico approvato con delibera G.C. 268/2025 (codice Piano Finanziario livello **V U.2.02.01.09.016**).
10. **Di prenotare** la somma di € 1.245.469,35 ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025:
- € 802.590,92 al capitolo 2286/10
 - € 200.000,00 al capitolo 2286/8
 - € 100.000,00 al capitolo 2286/3
 - € 100.000,00 al capitolo 2286/15
 - € 42.878,43 al capitolo 2286/13
11. **Di disporre** la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Segreteria Generale - Ufficio Gare ed Appalti per l'avvio della procedura di gara.
12. **Di disporre** la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l'impegno del contributo ANAC.
13. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

Mondovì, li 24 dicembre 2025

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa